

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAMERINO
(PROVINCIA DI MACERATA)

REP. N.

data

CONVENZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI COLTIVAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELLA "CAVA DI BISTOCCO" PER L'ESTRAZIONE DI CALCARI STRATIFICATI IN LOCALITA' BISTOCCO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 71/97.

L'anno duemiladiciasette, addì Del mese di avanti a me Dott Angelo Montaruli, Segretario Generale del Comune di Camerino, autorizzato a questo atto in base al disposto del D.Lgvo 18 agosto n. 267, si sono costituiti.

- L'Ing. Mauro Ferranti, nato a Tolentino il 01 giugno 1957, responsabile del III Settore Territorio-Lavori-Pubblici-Urbanistica, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome, per conto ed interesse del Comune di Camerino C.F. 00276830437, a ciò autorizzato con decreto n. 35 del 29/12/2014;
- L'Ing. Andrea Spinaci, nato a Tolentino il 21/08/1971, responsabile del servizio tecnico del Comune di Caldarola, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome, conto ed interesse del Comune di Caldarola C.F. 00217240431, a ciò autorizzato con decreto sindacale n. 9 del 2015;
- Dr. Roberto Rita, nato a Macerata il 27 maggio 1970, che interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, e quindi in nome, vece e conto della ditta E.F.I. srl, con sede in Loc. Bistocco snc, Caldarola (MC) P.IVA n. 00347140436 – C.F.:00347140436

Le parti sopra costituite, della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO:

- Che la ditta E.F.I. srl ha presentato domanda di autorizzazione alla escavazione nel territorio di Camerino in data 19 febbraio 2016 prot. 3029 e nel territorio del Comune di Caldarola in data 19 febbraio 2016 prot. 1103;
- Che la Giunta Comunale di Camerino con atto n. 63 del 10/05/2016 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della ditta E.F.I. s.r.l. in loc. Bistocco, relativa alle aree individuate in catasto terreni, per la parte ricadente nel territorio del Comune di Camerino, al foglio 54, particelle n. 62, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 103, 104, 109, 111, 112, 113, 114, 123, 124 il tutto come da progetto di cui alla precedente nota della ditta E.F.I. s.r.l.;
- Che la Giunta Comunale di Caldarola con atto n.del ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della ditta E.F.I. s.r.l. in loc. Bistocco, relativa alle aree individuate in catasto terreni, per la parte ricadente nel territorio del Comune di Caldarola, al foglio 3, particelle n. 51, 52, 53, 54, 55, 231 il tutto come da progetto di cui alla precedente nota della ditta E.F.I. s.r.l.;

- Che le medesime Giunte, con gli atti sopra citati, hanno accertato che il progetto allegato alla domanda presentata il 19.02.2016 prot. 3029 a Camerino e il 19.02.2016 prot. 1103 a Caldarola, ha tutti i requisiti ed i pareri contemplati dalla L.R. n. 71/97 e dal D.Lgs 29.10.99 n. 490, nonché dall'aggiornamento del vigente P.P.A.E. della Provincia di Macerata approvato dal Consiglio Provinciale con atto del 15.10.2015 n. 15;
- Che la Provincia di Macerata con determinazione dirigenziale n. 221 del 14 dicembre 2016, a firma del responsabile del Settore S09 Gestione del territorio servizio gestione e attuazione P.P.A.E., ha espresso i seguenti pareri:
- Parere favorevole di conformità alle disposizioni regionali e provinciali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 71/97

e ha rilasciato:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs 42/2004 con Determinazione Dirigenziale n. 442 del 16/11/2016 della Provincia di Macerata, Settore Ambiente;
- Nulla-osta relativo al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 7 R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 con nota prot. N. 852636 del 1/12/2016 e successiva nota prot 862910 del 5/12/2016 dalla Regione Marche P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Macerata, Fermo e Ascoli Piceno;
- Nulla osta idraulico e la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico esistente nel Fiume Chienti ai sensi del R.D. 523/1994 e L.R. 5/2006 con Decreto n. 100 del 17/11/2016 dalla Regione Marche P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Macerata, Fermo e Ascoli Piceno;
- Che risulta accertato che la ditta E.F.I. s.r.l. è in possesso di tutti i requisiti affinché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- Che trattandosi di cava insistente sul territorio a confine di due comuni per cui si ravvisa la necessità di una convenzione unica, la G.C. di Caldarola con delibera n. del..... ha approvato lo schema della presente convenzione e ha delegato il Comune di Camerino per la stipula della stessa;
- Che la G.C. di Camerino con delibera n.... del..... ha anch'essa approvato lo schema della presente convenzione ed ha accettato la delega conferitagli dal Comune di Caldarola;
- Che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 71/97 ad oggi le tariffe per materiali di cava i calcari stratificati a EURO/mc 1,20 per metri cubi progettuali pari a 2.499.989 (duemilioniquattrocentonovantanovenovecentottantanove);

DATO ATTO che:

- Il progetto di ampliamento "Cava Bistocco" presentato dalla ditta E.F.I. s.r.l. prevede l'escavazione sia nel territorio del Comune di Camerino che nel territorio del Comune di Caldarola;
- I costi del recupero ambientale per complessivi € 1.514.494,00 riguardanti la precedente decennalità, di cui alla precedente convenzione del 29.04.05 prot. 13204 Comune di Camerino, risultano ripartiti per l'importo di € 735.636,60 nel territorio del Comune di Camerino e per € 778.857,40 nel territorio del Comune di Caldarola;
- i costi del recupero ambientale dell'attuale ampliamento "Cava Bistocco", in oggetto, per complessivi € 772.864,00 risultano ripartiti in base alla superficie di intervento per ciascun comune come di seguito indicato: Comune di Camerino (86%) per € 664.663,00; Comune di Caldarola (14%) per € 108.201,00.
- Gli artt 12, 13 e 17 della L.R. 71/97 prevedono che il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione da parte dei Comuni nel cui territorio è ubicata la cava deve essere preceduto da apposita convenzione tra il richiedente e i Comuni stessi con la quale il primo si impegna a versare, ogni anno, a titolo di

contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade di accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale estratto nell'anno precedente, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale di cui una parte pari al 10% di tale contributo i Comuni devono versare alla Provincia e una percentuale pari al 50% alla Regione.

Per quanto riguarda la suddivisione dei versamenti dei contributi da parte della società Efi srl, verificate le incombenze che effettivamente ricadono su ciascuno dei territori comunali e quindi di comune accordo si stabilisce la suddivisione tra il comune di Camerino ed il comune di Caldarola in 80% e 20% rispettivamente.

TUTTO CIO' PRMESSO

Le Parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 – Le premesse e gli atti in esse richiamati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2 – I Funzionari Comunali : Ing. Mauro Ferranti per il Comune di Camerino e l'Ing. Andrea Spinaci per il Comune di Caldarola nelle rispettive qualifiche riportate in premessa, autorizzeranno la ditta E.F.I. s.r.l. ad eseguire il progetto di coltivazione per l'apertura di una nuova cava per l'estrazione di calcari stratificati in località Bistocco ai sensi della L.R. 71/97, sul fondo rustico distinto al C.T. del Comune di Camerino al foglio 54, particelle n. 62, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 103, 104, 109, 111, 112, 113, 114, 123, 124 – e nel territorio del Comune di Caldarola sul fondo rustico distinto dal C.T. dello stesso Comune al foglio 3, particelle n. 51, 52, 53, 54, 55, 231 – il tutto secondo il progetto presentato dalla stessa E.F.I. s.r.l. ed approvato con gli atti elencati in premessa e secondo le prescrizioni negli stessi riportate;

ART. 3 – La ditta E.F.I. s.r.l. assume pertanto l'obbligo di coltivare l'ampliamento della " cava Bistocco" nel rispetto dei limiti fissati da tale piano progettuale redatto dalla Studio Tecnico GEOEQUIPE di Tolentino, pervenuto il 19 febbraio 2016 al Comune di Camerino e il 19 febbraio 2016 al Comune di Caldarola, e successivi elaborati integrativi, seguendo i criteri riportati nella relazione tecnica dello Studio di progettazione e con le seguenti prescrizioni contenute nella determina del Dirigente del Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Macerata settore S09-gestione del territorio servizio e gestione e attuazione P.P.A.E. N. 221 del 14.12.2016:

- 3.1 Almeno due delle sezioni utilizzate per il calcolo dei volumi dovranno essere individuate agli estremi con vertici secondari;
- 3.2 Il Direttore dei Lavori, in sede di coltivazione, dovrà effettuare sopralluoghi periodici di ispezione dei fronti, sia della cava che della pista di arroccamento. Tale controllo andrà inoltre esteso anche alle aree sovrastanti l'abitato di Bistocco e le strade Provinciali e Comunali. Tali sopralluoghi dovranno essere accompagnati dalla redazione di specifico verbale che dovrà rimanere a disposizione presso l'area di cava per eventuali verifiche da parte degli Enti competenti;
- 3.3 Prima dell'effettivo inizio della coltivazione nella nuova area di cava, dovranno essere svolte prove vibrometriche delle volate valutando gli effetti nei recettori sensibili;
- 3.4 Dovrà essere stipulata apposita fidejussione per la manutenzione delle opere di ricomposizione e compensazione per la durata di 5 anni oltre la data di collaudo di fine lavori;
- 3.5 I lavori di compensazione e miglioramento forestale previsti in progetto dovranno iniziare entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività estrattiva;

- 3.6 Le opere di compensazione ambientale associate al progetto autorizzato nella prima decennalità del PPAE dovranno essere collaudate entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- 3.7 Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere predisposta una adeguata recinzione con relativa segnaletica che delimiti l'area di cava;
- 3.8 Ai sensi dell'art. 14 della NTA del PPAE, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scolturamento, la ditta dovrà far pervenire comunicazione alla Soprintendenza e alla Provincia;
- 3.9 Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 71/97 la ditta dovrà accordarsi con la Provincia di Macerata relativamente alla data di apposizione dei nuovi caposaldi, in quanto l'apposizione degli stessi dovrà avvenire in contraddittorio;
- 3.10 La ditta dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che gli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi hanno impartito e a quelle risultanti dai seguenti atti a cui la stessa ha adempiuto in quanto si riferiscono alla successiva fase di autorizzazione e/o esercizio dell'attività estrattiva;
- Determinazione Dirigenziale settore Ambiente della Provincia n. 442/2016;
 - Decreto Dirigente P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Macerata, Fermo e Ascoli Piceno n. 100 del 17/11/2016;
 - Parere Vincolo Idrogeologico, Nulla Osta art.7 R.D.L. 3267/1923 e Autorizzazione Art. 12 L.R. 6/2005 rilasciato con nota prot. 852636 del 1/12/2016.
- 3.11 prima del rilascio dell'autorizzazione comunale, qualora dal rispetto delle sopra citate prescrizioni risulti necessario un aggiornamento degli elaborati progettuali, essi dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi (Comune, Provincia, Corpo Forestale, Regione Marche P.F. Cave e Miniere).
- 3.12 Prima dell'inizio dell'escavazione la ditta E.F.I. s.r.l. dovrà produrre elaborati topografici (planimetrie e sezioni) riportando su di essi la posizione dei caposaldi effettivamente posizionati sul posto;
- 3.13 la ditta E.F.I. s.r.l., nell'ordine di servizio esplosivi, dovrà valutare la tempistica disparo finalizzata all'eventuale allertamento degli abitanti limitrofi;
- 3.14 la ditta E.F.I. s.r.l. dovrà realizzare la sistemazione definitiva delle scarpate secondo quanto riportato nell'elaborato E1.9a , E1.9d .
- 3.15 per la ricomposizione dell'area di cava la ditta E.F.I. s.r.l. contestualmente alla piantumazione con essenze arboree ed arbustive dovrà realizzare l'inerbimento con essenze erbacee idonee onde limitare eventuali fenomeni erosivi;
- 3.16 la ditta E.F.I. s.r.l. dovrà realizzare il progetto di compensazione ambientale secondo quanto riportato nell'elaborato K.1, M.1 nel quale sono riportate le aree di saggio effettuate. Le parti danno atto che la ditta E.F.I. s.r.l. ha trasmesso tali elaborati alla Regione Marche, alla Provincia di Macerata ed al Corpo Forestale dello Stato per l'eventuale controllo a campione;
- 3.17 la ditta E.F.I. s.r.l. dovrà eseguire il rimboschimento dell'area di cava secondo l'elaborato J.1, M.1;
- 3.18 a pena di decadenza dei progetti, i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla determina dirigenziale n. 221 del 14.12.2016 come previsto dal vigente PPAE.

Con Determina Dirigenziale n. 442 del 16.11.2016 il settore S10 ambiente della Provincia di Macerata ha disposto, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- a) Gli interventi di messa in sicurezza delle murature storiche relative all'abbazia di Saxi Latronis siano realizzate senza l'uso di reti paramassi. Si ritiene più congruente l'utilizzo di tecniche tradizionali di riprese murarie;

- b) Durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate dalla Soprintendenza tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività, il proprietario/possessore e/o il direttore dei lavori dovrà dare tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza di Ancona almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione dei sopralluoghi;
- c) Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti congettuali o di fatto, sui quali l'autorizzazione della Soprintendenza si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata alla stessa per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni;
- d) Dovrà, inoltre, essere svolta una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria per gli inquinanti Nox e PM10, da effettuarsi in corrispondenza dei recettori sensibili individuati, della durata di almeno 30 giorni, e da effettuarsi in corrispondenza delle attività dei 2 scenari presentati: sia durante la coltivazione dell'attuale area di cava e contemporanea realizzazione della pista di arroccamento che durante la coltivazione della nuova area di cava. I dettagli operativi delle 2 campagne di monitoraggio dovranno essere inviati ad ARPAM dipartimento di MC almeno 20 giorni prima dell'inizio e da quest'ultimo condivisi e avallati. Le informazioni minime relative al monitoraggio dovranno comprendere: schede tecniche analizzatori, certificati di taratura e calibrazione, metodi di campionamento, durata monitoraggio, localizzazione analizzatori e quanto ritenuto utile ai fini del corretto svolgimento delle stesse;
- e) Per tutto il tempo di durata dell'intervento estrattivo autorizzato, compresa la fase di recupero ambientale, si dovrà mantenere in perfetta efficienza l'intera rete di regimazione delle acque interne ed esterne dell'area di cava:
- f) Si dovrà effettuare la periodica asportazione del materiale depositatosi nei sistemi di decantazione allo scopo di mantenere la funzionalità.
- g) Le aree di deposito dei rifiuti di estrazione non dovranno interrompere o deviare il corso delle acque superficiali:
- h) Il gestore dell'impianto dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di:
 - 1. Cambiamenti delle modalità di lavorazione presso la ditta preponente,
 - 2. Una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'ARPAM.
- i) Dovranno essere effettuate opportune misure post-operam eseguite anche in prossimità dei recettori sensibili (opportunamente concordate con ARPAM), da inviare al Comune e ad ARPAM al fine di avvalorare le ipotesi progettuali:
- j) Le acque in eccesso che dovessero fuoriuscire dalla vasca tramite tale presidio dovranno essere condotte senza creare dissesti alla tubazione di scarico che ha come recettore finale il Fiume Chienti che prevede tubazioni di diametro pari a 1000mm;
- k) L'importo della garanzia da prestare a favore della Regione Marche per la corretta esecuzione delle opere di compensazione dovrà essere commisurato al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure culturali dei primi cinque anni. Tale costo è confermato essere pari a Euro 127.689,22 come già indicato nel corso della prima Conferenza di Servizi espletata per le finalità di cui alla L.R. 71/1997;

- l) La suddetta P.F. si riserva inoltre la possibilità, in caso di inadempimento o inefficace adempimento della compensazioni ambientale nei termini presenti dalla successiva autorizzazione, di realizzare il rimboschimento compensativo in diversa area ritenuta idonea incamerando la cauzione.

ART 4 – La ditta E.F.I. s.r.l. assume l’obbligo di procedere alla sistemazione ambientale delle aree oggetto di cava durante e al termine dell’attività secondo i criteri riportati nel progetto e nell’osservanza delle prescrizioni sopra richiamate.

ART 5 - Si da atto che con comunicazione prot. 905 del 28.03.2017 l’Unione Montana “Marca di Camerino” ha rilasciato alla società E.F.I. Srl TITOLO UNICO AUA (autorizzazione unica ambientale) avente durata di anni 15 a partire dalla data di rilascio, a seguito Determina Dirigenziale della Provincia di Macerata S10 - ambiente n. 130 del 24.03.2017 e con SCA parere per l’autorizzazione allo scarico acque reflue a favore della ditta E.F.I. srl dell’11/01/2017.

Si evidenzia altresì che con comunicazione del 29.03.2017 prot. 2062 l’Unione Montana dei Monti Azzurri effettua la “presa d’atto TITOLO UNICO AUA ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. (Autorizzazione Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013) ditta EFI srl, rilasciata dal Comune di Camerino prot. 905 del 28.03.2017.

La provincia di Macerata con SCA dell’11/01/2017, parere per l’autorizzazione allo scarico sul fiume Chienti delle acque reflue provenienti dallo stabilimento produttivo della ditta E.F.I. srl, elenca ai fini dell’AUA, Autorizzazione Unico Ambientale, l’osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque di prima pioggia
 - 1.1 Valori limite e frequenze dei controlli
 - a) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella n. 3, colonna scarico in acque superficiali, dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.LGS. 152/2006;
 - b) devono essere assicurati autocontrolli analitici annuali rappresentativi dello scarico delle acque di prima pioggia trattate, a seguito di evento meteorico significativo, dei parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Alluminio, Cromo totale, Cromo esavalente, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, ferro, manganese e idrocarburi totali;
 - c) entro 120 giorni dalla conclusione dei lavori previsti per l’adeguamento dell’impianto deve essere inviato allo scrivente Settore Ambiente e al Dipartimento ARPAM di Macerata un rapporto di prova di un campione delle acque reflue trattate, prelevato nel pozzetto fiscale, che attesti la concentrazione dei parametri sopra indicati;
 - d) qualora dalle misurazioni autonomamente eseguite sullo scarico finale risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici siano superati, si dovrà provvedere ad informare entro le 48 ore la Provincia e l’ARPAM tramite comunicazione scritta;
 - e) dovranno essere avviate, ogni qualvolta si rilevi nelle acque di scarico la positività al saggio di tossicità (parametro 51 Tab 3 All.5 D.Lgs 152/2006), indagini analitiche specifiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione;
 - f) i risultati degli autocontrolli devono essere annotati su appositi registri o su opportuni supporti informatici, conservati per un periodo di almeno quattro anni e tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
 - g) le modalità di raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/IRSA – CNR) o a livello internazionale;

- h) le concentrazioni delle sostanze pericolose devono essere espresse in relazione ai limiti consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data del 29 aprile 2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti pari ad almeno:
- idrocarburi totali 0,01 mg/l
 - cromo totale 0,01mg/l
 - cadmio 0,001 mg/l
 - nichel 0,01 mg/l
 - piombo 0,01 mg/l
 - rame 0,01 mg/l
 - zinco 0,01 mg/l
 - solventi organici aromatici 0,01 mg/l
 - composti organo alogenati 0,01 mg/l
- i) i certificati analitici dovranno essere firmati da tecnico abilitato e riportare il metodo di prova ufficiale applicato, incertezza di misura legata al metodo, limiti di autorizzazione e limiti di rilevabilità dello strumento;
- j) relativamente ai monitoraggi effettuati presso laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli strumenti utilizzati dovrà essere garantita, quando possibile, da certificazioni di qualità e/o di settore;
- k) i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;

1.2 Manutenzione, modifiche e guasti

- a) Ad evento meteorico esaurito deve essere garantito lo svuotamento della vasca entro le 48 – 72 ore successive dall'ultimo evento meteorico;
- b) Tutte le componenti dell'impianto/degli impianti di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;
- c) I dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo;
- d) I pozzetti di ispezione e prelievo siano mantenuti accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto;
- e) Le tubazioni di ogni scarico afferenti al pozzetto di ispezione e prelievo devono essere posizionate almeno 80 cm dal fondo del pozzetto e fuoriuscire dalla parete di almeno 20 cm in modo da permettere il campionamento separato degli scarichi per tipologia;
- f) Per qualsiasi situazione di funzionamento anomalo dell'impianto/degli impianti di trattamento ovvero qualora si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi tale per cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione, il gestore informa entro le 24 ore dal fatto la Provincia, il Comune e l'ARPAM, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità e a garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente idrico; qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

- g) Qualora trattasi di interventi programmati con eventuali interruzioni del funzionamento che possono causare un "blocco" o un "fermo", anche solo temporaneo, dell'impianto/degli impianti di trattamento o di parti significative di esso, dovranno essere comunicate a questa Provincia, al Comune e all'ARPAM con anticipo di almeno 10 giorni;
- h) Tutte le interruzioni temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto/degli impianti di trattamento, devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione;

2. Condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche

- a) Devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di manutenzione e/o pulizia del sistema di trattamento delle acque domestiche, tramite periodiche asportazioni dei materiali sedimentali e raccolti. Tutti i rifiuti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- b) La manutenzione della fossa Imhoff prevede l'estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l'anno; i documenti comprovanti le pulizie effettuate e i formulari di trasporto devono essere conservati, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni;
- c) I pozzetti di ispezione e prelievo e siano facilmente accessibili e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi assimilati ai domestici;
- d) Tutti i manufatti per il trattamento e il convogliamento, compresi i punti di ispezione e prelievo e i relativi accessi, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;

3. Condizioni e prescrizioni generali

- a) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- b) Il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall'impianto/dagli impianti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D-Lgs. 152/2006;
- c) È fatto divieto di immettere materie che formino in conseguenza della loro natura, depositi nel corpo recettore. Nel caso in cui, per effetto dello scarico autorizzato, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- d) Le modalità di scarico e la gestione dell'impianto/degli impianti di trattamento devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- e) È vietato il verificarsi di fenomeni in grado di creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque del Fiume Chienti in occasione di eventi meteorici consistenti, operando preventivamente sulle acque meteoriche di dilavamento delle zone eventualmente soggette a trasporto di materiale solido in sospensione;

- f) Gli scarichi delle acque di seconda pioggia e delle ulteriori acque meteoriche di dilavamento, dovranno essere costituiti esclusivamente dalle acque meteoriche non contaminate e non devono presentare elementi indice di un rischio significativo di dilavamento;
- g) Nel caso di scarico in corso d'acqua demaniale, lo stesso scarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della relativa concessione (RD 523/1904 e LR 5/2006);
- h) L'autorizzazione allo scarico costituisce parere in merito al profilo ambientale ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, che non legittima il titolare ad operare in difformità ai regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabilimento di cui trattasi, delle ulteriori norme di tutela ambientale e paesaggistica e che non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;
- i) L'inosservanza di quanto prescritto con il presente parere comporta i provvedimenti di cui all'art. 130 e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo V – Capo I e II della parte terza al D.Lgs. 1552/2006.

ART.6 – Le parti danno atto che la ditta E.F.I. s.r.l. in data 14/01/2015 sono state stipulate con la compagnia Generali-Toro, agenzia di Macerata, il rinnovo della polizza fidejussoria n. T408/7100514418 esigibile a richiesta per l'importo di € 735.636,60 vincolata a favore del Comune di Camerino per ulteriori 3 anni e in data 14/01/2015 con la compagnia Generali-Toro, agenzia di Macerata, il rinnovo della polizza fidejussoria n.T408/7100514419 per l'importo di € 778.857,40 per ulteriori 3 anni vincolata a favore del Comune di Caldarola, a garanzia del recupero ambientale dell'area di scavo e dei relativi costi riguardanti la prima decennalità. Le suddette polizze hanno entrambe scadenza 21.04.2018.

Si prende atto che la ditta E.F.I. srl si impegna irrevocabilmente con codesto atto a rinnovare le due polizze di cui sopra, prima della loro scadenza.

Le parti danno atto che la ditta E.F.I., nel rispetto dell'art.42 – Garanzie Finanziarie comma 2, del PPAE "aggiornamento 2015", Elaborato n. 2 approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 15.10.2015, in data ha stipulato polizza fidejussoria n. con la compagnia Generali a favore del Comune di Camerino per € 666.663,00 (86%), e in data polizza fidejussoria n. con la compagnia Generali a favore del Comune di Caldarola per € 108.201,00 (14%).

Suddette polizze sono state stipulate a garanzia del recupero ambientale dell'area di cava nel suo complesso, e qualora la stessa Ditta non vi faccia fronte direttamente, a garanzia delle spese necessarie per le operazioni di accertamento connesse con l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori di coltivazione a carico del titolare dell'autorizzazione. Le garanzie non potranno comunque essere svincolate prima dell'avvenuto accertamento del completo recupero dell'area. Le parti danno atto che la ditta E.F.I. s.r.l. ha provveduto al pagamento dei premi relativi alle suddette polizze.

Si prende atto che è stata stipulata polizza fidejussoria in data n..... con compagnia Generali a favore della Regione Marche per la corretta esecuzione delle opere di compensazione ambientale per € 127.689,22, nel rispetto dell'art.42 – Garanzie Finanziarie comma 2, del PPAE "aggiornamento 2015", Elaborato n. 2 approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 15.10.2015

La ditta si impegna a presentare, prima dello svincolo delle suddette garanzie, apposita polizza fidejussoria a garanzia della manutenzione delle opere in verde, per la durata di 5 anni dalla data di collaudo di fine lavori.

ART. 7 – Le parti sopra costituite convengono che qualora la Ditta esercente non realizzi nei tempi dovuti le opere di recupero e sistemazione, il Comune di Camerino ed il Comune di Caldarola, potranno sostituirsi ad Essa eseguendo i lavori e gli accertamenti in proprio o mediante appalto a terzi, accollando comunque le spese alla Ditta esercente rivalendosi sulle garanzie fidejussorie di cui al precedente articolo.

ART. 8 – La ditta .E.F.I. s.r.l. si impegna ad iniziare l'attività estrattiva entro e non oltre due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'autorizzazione di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 71/97 rilasciate dai Comuni di Camerino e Caldarola e comunque non oltre l'11/12/2017. La ditta E.F.I. s.r.l. dovrà permettere il libero accesso nell'area di cava agli organi di vigilanza di cui all'art. 19 della L.R. 71/97.

ART. 9 – La E.F.I. s.r.l. assume l'impegno di portare a compimento l'escavazione di cui al progetto di ampliamento di cui alla presente convenzione entro 10 anni dal rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 71/97 da parte dei Comuni di Camerino e Caldarola ferma restando la validità delle polizze fidejussorie per i successivi cinque anni dal termine dell'escavazione.

ART. 10 – La ditta .E.F.I. s.r.l. dichiara che l'attività di escavazione e l'attività di recupero di cui alla presente convenzione sono soggette all'imposta sul valore aggiunto IVA e pertanto la presente convenzione va registrata a tassa fissa.

ART. 11 – La ditta E.F.I. s.r.l. dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dei commi ottavo e nono dell'art. 19 della L.R. 71/97, l'autorità competente può, con provvedimento motivato, revocare l'autorizzazione qualora sia stata provocata un'alterazione geologica e idrogeologica del progetto approvato tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività di cava.

ART. 12- La ditta E.F.I. s.r.l. prima di iniziare l'attività di escavazione si impegna a costruire idonea recinzione secondo le previsioni riportate nell'apposito paragrafo dell'elaborato progettuale E1.3.

ART. 13 – La ditta .E.F.I. s.r.l. si impegna a mettere entro 30 giorni dal rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni di Camerino e Caldarola, e comunque prima dell'inizio dei lavori, appositi caposaldi o cemento colorato, inamovibili, posizionati nei punti di intersezione delle sezioni di progetto con la linea di perimetrazione di cava.

La posizione di detti caposaldi e di punti significativi del rilievo del sito di cava sarà verificata, a spese della Ditta, da tecnico abilitato. Le risultanze delle verifiche verranno trascritte in apposito verbale.

ART. 14 – L'Ing. Mauro Ferranti, per conto del Comune di Camerino e l'Ing. Andrea Spinaci, per conto del Comune di Caldarola prendono atto degli impegni assunti dalla ditta E.F.I. s.r.l. con la presente convenzione e con gli atti in essa richiamati e dichiarano che provvederanno al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 71/97 per conto dei rispettivi Comuni per la coltivazione e restauro ambientale dell'ampliamento della "Cava Bistocco" di calcare stratificato ubicata in Loc. Bistocco della E.F.I. s.r.l., ricadente in parte in Comune di Camerino ed in parte nel Comune di Caldarola. Tali rilasci avverranno dopo la produzione rispettivamente al Comune di Camerino e al Comune di Caldarola della copia autentica della presente convenzione, debitamente firmata.

ART. 15 – La E.F.I. s.r.l. dà atto che la presente convenzione non esclude gli obblighi in capo alla medesima circa la denuncia preventiva di esercizio di cava, a termine dell'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959 N. 128 sulla osservanza di tutte le norme di prescrizioni tecniche e di polizia mineraria che saranno dettate anche per l'eventuale acquisto, trasporto e deposito di esplosivi, di cui l'impiego resta regolato dal citato decreto

presidenziale e in qualsiasi altra norma legislativa riflettente l'attività diretta o connessa con la coltivazione della cava.

ART. 16 – La ditta E.F.I. s.r.l. prende atto che l'inosservanza delle norme contenute nella presente convenzione comporterà, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 71/97, la sospensione delle autorizzazioni dei Comuni di Camerino e Caldarola secondo le procedure e condizioni del medesimo articolo.

I Comuni di Camerino e di Caldarola pronunceranno altresì la decadenza nei casi previsti dall'art. 19 della L.R. 71/97 e qualora non venga rispettato l'impegno al versamento del contributo assunto con il successivo articolo.

ART. 17 – La ditta E.F.I. s.r.l. si impegna a corrispondere ai Comuni di Camerino e Caldarola, che accettano, un contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area di cava e delle strade di accesso commisurato in € 1,20 per ogni metro cubo di calcare stratificato e di maiolica da estrarre, facente parte del progetto di ampliamento autorizzato in argomento, pari a metri cubi 2.499.989 (duemilioniquattrocentonovantanovenovecentottantanove) totali, per un importo complessivo di 2.999.986,80 (duemilioninovecentonovantanovenovecentottantasei/80).

Di comune accordo, si prende atto che la suddivisione tra i due Comuni dei contributi di cui sopra è pari all'80% per il Comune di Camerino e al 20% per il Comune di Caldarola, come precedentemente argomentato.

Detto importo, sarà versato dalla E.F.I. s.r.l. per la quota annuale entro il 30 settembre dell'anno successivo.

ART. 18 – Qualora ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 71/97 la ditta E.F.I. s.r.l. dovesse chiedere una proroga dei termini per l'escavazione, la stessa Ditta assume l'impegno di eseguire, a sua cura e spese da parte di tecnico abilitato, prima della scadenza un rilievo topografico dell'area di cava che evidenzi la quantità di materiale ancora da estrarre.

ART. 19 – Ai fini fiscali l'ing. Mauro Ferranti nella sua qualità di responsabile del III settore Territorio-Lavori Pubblici-Urbanistica del Comune di Camerino, dichiara che il codice fiscale del Comune di Camerino è 00276830437; l'Ing. Andrea Spinaci, nella sua qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di Caldarola, dichiara che il codice fiscale del Comune di Caldarola è 00217240431; il dott. Rita Roberto nella qualità di legale rappresentante della ditta E.F.I. s.r.l. dichiara che la partita IVA della ditta stessa è: 00347140436.

ART. 20 – La ditta E.F.I. s.r.l. assume a proprio carico tutte le imposte, spese ed oneri derivanti dalla presente convenzione, nessuno escluso ed eccettuato, ed in particolare l'imposta di registro nella misura in cui verrà comunque determinata dall'ufficio competente.

Richiesto io Segretario comunale del Comune di Camerino, ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura ai Componenti che approvandolo e confermandolo con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa delle Parti stesse che hanno dichiarato di averne esatta conoscenza.

Consta il presente atto di n..... fogli scritti con mezzi meccanici a norma di legge da persona di mia fiducia.

p. Ditta E.F.I. s.r.l.

Dott. Roberto Rita

p. Comune di Camerino – Responsabile Settore III

Ing. Mauro Ferranti

p. Comune di Caldarola – responsabile Servizio tecnico

Ing. Andrea Spinaci

IL SEGRETARIO GENERALE DI CAMERINO

Dott. Angelo Montaruli